



COMUNE DI MONTEMONACO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Telefono 0736-856141 Fax 0736-856370

e-mail: protocollo@comunemontemonaco.it pec: comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Ordinanza n. **148** prot. 3735

li 20 giugno 2017

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 e successivi – DPCR 154/PRES del 30/11/2016 e DGC del 25/05/2017 n. 25 – Deroga alle attività economiche danneggiate dal sisma. Ordinanza di deroga a seguito della domanda di delocalizzazione. Ditta: Mazzaroni Enrico "Agriturismo il Tiglio".

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016 un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle strutture pubbliche e private;

CHE in data 26 ottobre 2016 l'intero territorio comunale è stato interessato da altre due forti scosse sismiche che hanno causato ulteriori ingenti danni;

CHE in data 30 ottobre 2016 un'ulteriore forte scossa di magnitudo superiore a tutte quelle precedenti ha devastato un'area più ampia di quella originaria;

DATO ATTO:

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i., lo stato di emergenza fino al 21.02.2017 per i territori coinvolti dal terremoto del giorno 24 agosto 2016;

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 26.10.2016;

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 30.10.2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

VISTO il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e s.m.i;

VISTO l'art. 5, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario può delegare ai Presidenti delle regioni, in qualità di Vice Commissari, le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 154/PRES del 30/11/2016 avente ad oggetto: "Interventi a carattere d'urgenza conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito la Regione Marche – Deroghe al Settore del Commercio", il quale sulla base dell'art. 5 dell'ordinanza n. 388 del Capo di Protezione Civile introduce, per i comuni facenti parte del

cratere, una serie di deroghe rivolte agli operatori commerciali, tra cui la possibilità di trasferimento le attività anche in locali non a destinazione commerciale;

VISTA l'Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario del Governo per la ricostruzione avente a oggetto: "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016", la quale dispone all'art. 1, comma 2 la possibilità di delocalizzare le attività economiche in essere alla data degli eventi sismici appena citati, in altri edifici agibili siti nello stesso comune, nonché all'interno dei lotti di pertinenza dell'insediamento danneggiato, all'interno di struttura unitaria all'uopo predisposta (container, moduli, ecc) e all'interno di area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino;

VISTO l'art. 5, comma 12, della medesima Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, "l'autorizzazione di cui al comma 11 è rilasciata previa sommaria istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il comune, in ordine alla compatibilità urbanistica dell'intervento di delocalizzazione ovvero all'autorizzabilità della deroga eventualmente richiesta agli strumenti urbanistica, nonché all'autorizzabilità dell'intervento richiesto sotto il profilo ambientale e sanitario";

CONSIDERATO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 25.05.2017, il Comune di Montemonaco, investito da molteplici danni derivanti dall'evento sismico dell'anno appena trascorso, al fine di tutelare le attività economiche che hanno difficoltà a reperire nuove sedi in prossimità delle precedenti, al fine di salvaguardare la propria clientela, ha fatto proprie le indicazioni delle norme appena citate, dando mandato al Sindaco di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla ripresa dell'attività ai sensi dell'Ordinanza n. 9 del 14/12/2016 e s.m.i;


PRECISATO che trattasi di una misura straordinaria ed urgente legata ad un lasso temporale specifico per cui può essere disposta solo con ordinanza del Sindaco;

DATO ATTO CHE il 16/05/2017 la Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione P.F. Attività Tecniche per la Ricostruzione Aree di Ascoli Piceno e Fermo, ha chiesto al Comune di Montemonaco di conoscere se l'intervento proposto è compatibile sotto il profilo urbanistico, o autorizzabile in deroga, in relazione alla istanza ditta Mazzaroni Enrico "Agriturismo il Tiglio" titolare di attività agrituristica e destinatario dell'ordinanza sindacale di sgombero n. 235 del 23/11/2016;

VISTO CHE l'edificio prescelto come sede temporanea per l'attività di agriturismo, in frazione Isola San Biagio, catastalmente identificato al foglio di mappa 10, p.lla 52 sub 2-3-4 risulta essere in zona di espansione "C5";

DEROGA

per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, ai requisiti urbanistici previsti dalla norma per lo svolgimento di attività agrituristica al fine di consentire la delocalizzazione dell'attività agrituristica Mazzaroni Enrico "Agriturismo il Tiglio", fino alla conclusione delle opere di ripristino dell'edificio nel quale aveva sede originariamente l'attività di Mazzaroni Enrico "Agriturismo il Tiglio";



DISPONE

- che gli uffici preposti provvedano:
 - a notificare la presente ordinanza al titolare dell'attività agrituristica **MAZZARONI ENRICO** nato in Amandola (FM) il 02/02/1970 (MZZNRC70B020252W) residente a Campofilone (FM) - 63828 contrada Marina n.55;
 - a pubblicarla all'Albo pretorio on-line;
 - a trasmetterla, per le rispettive competenze;
- Regione Marche - Ufficio speciale per la ricostruzione Ascoli Piceno e Fermo (e-mail: usr.ap@regione.marche.it);
- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno (pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)
- alla Regione Marche Servizio Protezione Civile (pec: regione.marche.protciv@emarche.it)
- al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche (e-mail: sr-mar.uccr@beniculturali.it);
- al Centro di Coordinamento regionale (e-mail ccr.marche.sisma2016@regione.marche.it)
- All'ufficio di Polizia Municipale - (SEDE)
- Al Comando Stazione Carabinieri di Montemonaco; (pec: tap20077@pec.carabinieri.it)
- 4) ai sensi della D.G.R. n.1566 del 19/12/2016
- Alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Tutela Ambientale - CEA - Rifiuti - Energia - Acqua. U.C.O Risorse Energetiche (pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it);

INFORMA

che ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al d.lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Geom. Onorato Corbelli -

Onorato Corbelli

